



REGIONE LIGURIA

**DIREZIONE GENERALE AFFARI
LEGISLATIVI, ISTITUZIONALI E
AVVOCATURA**

**SETTORE AUTONOMIE LOCALI ED
ELEZIONI**



aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2024-1399777
del 11/09/2024

Genova, data del protocollo

Allegati: n. -

CIRCOLARE N. 6

Oggetto: Elezioni regionali 2024.
Ulteriori indicazioni in merito alla
nomina dei componenti degli Uffici
elettorali di sezione ed indicazioni in
merito agli adempimenti degli Uffici di
sezione.

Ai Signori Sindaci dei comuni
liguri

e p.c.

alle Prefetture Liguri

Alla Corte d'Appello di
Genova

Ai Tribunali di Genova,
Imperia, La Spezia e Savona

LORO SEDI

Con la presente, in vista delle consultazioni elettorali di cui all'oggetto, si richiamano di seguito i principali adempimenti concernenti l'organizzazione ed il corretto funzionamento degli Uffici elettorali di sezione. Si precisa, altresì, che all'interno del sito internet di Regione, all'interno della sezione dedicata alle Elezioni regionali 2024, è presente l'apposita sottosezione "Informazione per gli uffici di sezione" ove risulta già reperibile il Manuale appositamente dedicato allo svolgimento delle operazioni presso i seggi, e saranno pubblicati a breve i modelli n. 85/AR (verbale degli Uffici di sezione) nonché i modelli 260/AR e 260/AR-1 (tabelle di scrutinio).

INDICE

- A) ULTERIORI INDICAZIONI CONCERNENTI L'INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE;
- B) ORARI DI VOTAZIONE, COSTITUZIONE DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE, ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLE OPERAZIONI DI VOTO;
- C) AMMISSIONE PRESSO IL SEGGIO ELETTORALE DEI RAPPRESENTANTI DELLE LISTE DEI CANDIDATI E DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE;
- D) ADEMPIMENTI DEL SEGGIO IN SEDE DI AMMISSIONE DEGLI ELETTORI ALLA VOTAZIONE;

- E) DATI PERSONALI TRATTATI DA SCRUTATORI E RAPPRESENTANTI DI LISTA: LIMITI E DOVERI;
- F) RESPONSABILITÀ DEI COMPONENTI DI SEGGIO;
- G) DIVIETO DI INTRODURRE ALL'INTERNO DELLE CABINE ELETTORALI TELEFONICHE CELLULARI O ALTRE APPARECCHIATURE IN GRADO DI FOTOGRAFARE O REGISTRARE IMMAGINI;
- H) AMMISSIONE AL VOTO DI ELETTORI NON DEAMBULANTI E PORTATORI DI HANDICAP;
- I) SPEDITEZZA E REGOLARITÀ DELLE OPERAZIONI DI VOTO. PROTESTE E RECLAMI O RIFIUTO DI RITIRARE LA SCHEDA. RICONSEGNA DELLA SCHEDA NON VOTATA. COMPUTO DEI VOTANTI;
- J) FORME DI MANIFESTAZIONE DEL VOTO: VOTO DISGIUNTO E DOPPIA PREFERENZA DI GENERE;
- K) ACCERTAMENTO DEL NUMERO DEI VOTANTI;
- L) OPERAZIONI DI SCRUTINIO;
- M) PRINCIPIO DI SALVAGUARDIA DELLA VALIDITÀ DEL VOTO;
- N) FORMAZIONE DEI PLICHI PER LA CONSEGNA DEL MATERIALE.

A) ULTERIORI INDICAZIONI CONCERNENTI L'INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

Con la precedente Circolare n. 2 sono state fornite indicazioni a Codeste Amministrazioni circa la necessità di procedere, secondo le modalità definite dalla normativa nazionale e regionale vigente, alla nomina degli scrutatori componenti degli Uffici elettorali di sezione.

Con la presente, in analogia a quanto richiesto dal Ministero dell'Interno con la circolare n. 28/2024, emanata in occasione delle recenti elezioni europee 2024, si ritiene utile, considerate le difficoltà evidenziate da diversi comuni nell'individuazione del suddetto personale, invitare i comuni liguri a volersi attivare tempestivamente, con ogni procedura ritenuta utile, per ricevere la preventiva disponibilità di ulteriori nominativi rispetto a quelli già iscritti all'interno dell'apposito albo degli scrutatori tenuto da ciascun comune, ad essere inseriti in **apposito elenco aggiuntivo** ed a subentrare nell'esercizio delle funzioni di scrutatore – e laddove strettamente necessario in quelle di Presidente dell'Ufficio di sezione – in caso di improvvisa vacanza dei componenti originariamente nominati presso gli Uffici sezionali.

Quanto sopra con l'obiettivo di procedere alle necessarie sostituzioni in tempi ristretti cercando di garantire la massima funzionalità degli Uffici di sezione ed evitare ritardi nelle operazioni di costituzione dei medesimi e di acquisizione del voto dei cittadini.

Si precisa che la formazione del succitato elenco aggiuntivo non costituisce deroga alle modalità ordinarie di nomina degli scrutatori individuate dall'articolo 6 della l. 8 marzo 1989, n. 95. Pertanto la possibilità di individuare soggetti facenti parte del succitato elenco aggiuntivo sarà possibile solo a seguito delle rinunce operate da parte dei soggetti precedentemente individuati ai sensi delle procedure ordinarie previste dalla normativa nazionale richiamata.

B) ORARI DI VOTAZIONE, COSTITUZIONE DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE, ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLE OPERAZIONI DI VOTO

Come noto, ai sensi del decreto del Presidente f.f. della Giunta regionale n. 5126 del 31/7/2024, assunto in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, del d.l. 7/2024, le operazioni di votazione si svolgeranno nella giornata di domenica 27 ottobre dalle ore 7 alle 23 e nella giornata di lunedì 28 ottobre dalle ore 7 alle 15.

Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le consultazioni elettorali, cioè di sabato 26 ottobre 2024, il Sindaco provvede a far consegnare al Presidente di ogni Ufficio di sezione il materiale occorrente per il funzionamento dell'ufficio stesso e per le operazioni di votazione e scrutinio (art. 27, D.P.R. 16.5.1960, n. 570).

Detto materiale ricomprende, tra l'altro, i registri, maschile e femminile, per l'annotazione dei numeri di tessera elettorale personale dei votanti e il bollo della sezione. Le sezioni elettorali nel cui ambito sono costituiti seggi speciali o "volanti" (per la raccolta del voto presso luoghi di cura o detenzione o presso il domicilio degli elettori) devono essere dotate di un bollo di sezione in più per ogni seggio speciale o "volante".

Tra il materiale elettorale viene consegnata al seggio una mazzetta di matite copiative per l'espressione del voto da parte degli elettori. I componenti dell'Ufficio elettorale di sezione devono prestare massima attenzione a non confondere tali matite copiative con quelle contenute all'interno del pacco di cancelleria.

Presso ogni seggio viene anche consegnata e sistemata un'urna di cartone di colore chiaro, corredata di un rolo di carta adesiva crespata occorrente per la sigillatura dell'urna stessa e delle istruzioni per il montaggio di essa.

Sul lato verticale frontale all'elettore, il Presidente di seggio deve applicare una etichetta adesiva sulla quale è riportato il logo della Regione e la dicitura "ELEZIONI REGIONALI". Tale etichetta, fornita con il materiale elettorale, sarà dello stesso colore della scheda di votazione per le elezioni regionali, cioè di colore verde (pantone green u).

Alle ore 16 del giorno che precede la consultazione, per provvedere alle operazioni preliminari e, in particolare, alla autenticazione delle schede di voto, il Presidente costituisce l'Ufficio sezionale, chiamando a farne parte i quattro scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni i rappresentanti, eventualmente designati, delle liste dei candidati (art. 47, DPR 16.5.1960, n. 570).

Si sottolinea che le operazioni di autenticazione delle schede di voto, in numero corrispondente a quello degli elettori della sezione, devono essere completate il sabato pomeriggio e durante le operazioni stesse nessuno dei componenti del seggio può allontanarsi dalla sala.

C) AMMISSIONE PRESSO IL SEGGIO ELETTORALE DEI RAPPRESENTANTI DELLE LISTE DEI CANDIDATI E DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Le designazioni dei rappresentanti delle liste di candidati, se non presentate entro giovedì 24 ottobre 2024, anche mediante posta elettronica certificata, al segretario del Comune (che ne cura la trasmissione ai rispettivi Presidenti di seggio), possono essere effettuate, esclusivamente in formato cartaceo, direttamente ai singoli Presidenti di seggio il sabato pomeriggio durante le operazioni di insediamento del seggio elettorale o la domenica mattina **purché prima dell'inizio delle operazioni di voto**.

A tal fine, il Sindaco consegna al Presidente di seggio, contemporaneamente agli oggetti e alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio, l'elenco dei delegati delle liste circoscrizionali e dei candidati alla carica di Presidente per i quali non siano stati ancora designati i rappresentanti.

Le designazioni dei rappresentanti delle liste possono essere effettuate dai delegati di lista nonché da persone da questi ultimi autorizzate in forma autentica, cioè dai cosiddetti subdelegati (art. 9, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e art. 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43).

I Presidenti di seggio, nell'esaminare la regolarità delle designazioni dei rappresentanti, debbono considerare valide tali designazioni (autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge n. 53/90) se accompagnate da una fotocopia, anche non autenticata, dell'autorizzazione a designare rilasciata dai delegati agli stessi subdelegati.

D) ADEMPIMENTI DEL SEGGIO IN SEDE DI AMMISSIONE DEGLI ELETTORI ALLA VOTAZIONE

Possono essere ammessi al voto gli elettori muniti di un documento di identificazione e della tessera elettorale personale solo dopo che il Presidente abbia controllato che sulla stessa non vi sia già il bollo di un'altra sezione con la data dell'elezione in svolgimento: ciò provverebbe che l'elettore ha già esercitato il diritto di voto.

Effettuata la suddetta verifica uno scrutatore provvede alla registrazione dell'elettore indicando gli estremi del documento di identità esibito all'interno della lista elettorale sezionale previa verifica della sua effettiva iscrizione all'interno della medesima. Allo stesso tempo un altro scrutatore provvederà ad annotare il numero della tessera elettorale nell'apposito registro in dotazione al seggio (art. 12 D.P.R. n. 299/2000) ove dovrà essere altresì riportato, a fianco del numero della tessera elettorale, il numero di iscrizione nella lista elettorale sezionale del votante, salvo il caso, ovviamente, di elettori non iscritti, ma ammessi a votare nella sezione stessa a norma di legge (rappresentanti di lista, componenti del seggio, militari, ecc.).

Effettuate le operazioni di registrazione dovrà essere apposto sulla tessera elettorale, all'interno di uno degli appositi spazi, il timbro della sezione e la data. Sulla tessera elettorale sono previsti 18 spazi per l'apposizione del timbro: esauriti detti spazi, non essendo ammesso apporre altri timbri, è necessario il rinnovo della tessera stessa. A tal fine, in caso di elettori che esibissero la tessera elettorale già completa il Presidente informa l'elettore che gli Uffici comunali adibiti al rinnovo della tessera elettorale sono aperti continuativamente nei giorni di votazione per tutto l'orario della stessa.

Ove si presenti a votare un elettore che esibisca, al fine dell'ammissione al voto, una sentenza della Corte d'appello o della Corte di Cassazione (art. 39, terzo comma, del D.P.R. n. 570 del 1960), oppure un'attestazione del Sindaco di ammissione al voto (articolo 32-bis, terzo comma, del D.P.R. n. 223 del 1967), il Presidente del seggio, in sede di accertamento dei votanti, dovrà sommare tali elettori ai votanti iscritti nelle liste elettorali. Nella diversa ipotesi in cui si presenti a votare un elettore che, al fine dell'ammissione al voto per quella singola consultazione, esibisca un attestato sostitutivo della tessera, rilasciato ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 299/2000, trattandosi di elettore già iscritto nelle liste elettorali della sezione e solo temporaneamente sprovvisto della tessera elettorale, il Presidente, in sede di accertamento dei votanti, non dovrà sommarlo al numero dei votanti della sezione, altrimenti tale elettore verrebbe preso in considerazione due volte.

Tali adempimenti rivestono particolare importanza sia per verificare il numero di coloro che hanno votato nella sezione, sia per eliminare ogni possibilità di un'eventuale duplicazione di voto.

Successivamente, il Presidente consegna all'elettore la matita copiativa e la scheda **aperta**.

Una volta espresso il voto, l'elettore riconsegna la matita copiativa e la scheda debitamente piegata al Presidente, che provvede ad inserirla nell'urna.

E) DATI PERSONALI TRATTATI DA SCRUTATORI E RAPPRESENTANTI DI LISTA: LIMITI E DOVERI

Si richiamano i provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali (Garante per la protezione dei dati personali, provvedimenti del 18 aprile 2019, in Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2019, e del 6 marzo 2014, in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2014), con i quali sono stati ribaditi limiti e divieti al trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, che tanto gli scrutatori quanto i rappresentanti dei partiti o gruppi politici sono tenuti ad osservare, nel rispetto del diritto alla riservatezza e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto.

In tale contesto, viene ritenuta illegittima la compilazione da parte dei predetti soggetti di elenchi di persone che si siano astenute dalla partecipazione al voto.

F) RESPONSABILITÀ DEI COMPONENTI DI SEGGIO

Tutti i componenti di seggio, durante l'esercizio delle loro funzioni, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali (art. 24, comma 3, D.P.R. n. 570/1960).

Il Presidente di seggio vorrà richiamare l'attenzione degli altri componenti dell'ufficio di sezione sulle responsabilità di natura penale, in cui gli stessi possono incorrere, specificamente previste dagli articoli 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 98 e 99 del D.P.R. 570/1976.

G) DIVIETO DI INTRODURRE ALL'INTERNO DELLE CABINE ELETTORALI TELEFONICHE CELLULARI O ALTRE APPARECCHIATURE IN GRADO DI FOTOGRAFARE O REGISTRARE IMMAGINI

Al fine di tutelare la segretezza e la libertà del voto e garantire la regolarità del procedimento elettorale è fatto divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali "telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini".

Il Presidente dell'Ufficio di sezione è tenuto a invitare l'elettore, all'atto della presentazione da parte di quest'ultimo del documento di identificazione e della tessera elettorale, a depositare le anzidette apparecchiature delle quali sia in possesso.

Tali apparecchiature sono prese in possesso dal Presidente per essere restituite all'elettore, insieme al documento di identificazione e alla tessera elettorale, dopo l'espressione del voto.

L'eventuale contravvenzione al divieto è punibile con la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi e dell'ammenda da 300,00 euro a 1.000,00 euro.

Il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione dovrà pertanto affiggere all'interno del seggio, in almeno un esemplare e in modo ben visibile, l'apposito avviso, che è fornito con il materiale di sezione, recante il seguente contenuto:

"Non si possono introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini. Chiunque contravviene a questo divieto è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1.000 euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96".

Il rispetto del divieto potrà essere garantito attraverso l'esercizio da parte del Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione dei poteri attribuitigli dall'art. 46 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

Nel caso in cui l'elettore venga colto nell'atto di fotografare o registrare immagini dell'espressione del proprio voto, in violazione, quindi, dell'anzidetto principio di libertà e segretezza del voto stesso, la scheda di voto, anche nel caso in cui sia stata già votata, dovrà comunque essere annullata senza inserirla nell'urna e l'elettore non potrà in ogni caso essere riammesso a votare, fatti salvi gli eventuali provvedimenti (ad esempio di sequestro della scheda stessa) disposti nei confronti dell'elettore dall'Autorità di Forza pubblica in servizio di vigilanza.

H) AMMISSIONE AL VOTO DI ELETTORI NON DEAMBULANTI E PORTATORI DI HANDICAP

Si raccomanda di agevolare con ogni mezzo la votazione degli elettori non deambulanti, in conformità alla legge 15 gennaio 1991, n. 15.

In particolare, le sedi e le sezioni elettorali prive di barriere architettoniche dovranno essere opportunamente contrassegnate e arredate secondo le prescrizioni normative di cui all'articolo 2 della legge sopracitata.

I comuni, in ogni caso, dovranno adeguatamente pubblicizzare - con i mezzi ritenuti più idonei - l'elenco delle sezioni elettorali prive di barriere architettoniche.

I Sindaci vorranno predisporre un efficiente servizio di trasporto, pubblicizzandolo adeguatamente, al fine di rendere più agevole il raggiungimento dei seggi da parte degli elettori diversamente abili, ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Per quanto riguarda la fase di votazione, il Presidente del seggio presso il quale si presenti a votare un cittadino non deambulante non iscritto in quella lista sezionale dovrà accertare che il medesimo sia in possesso della tessera elettorale, da cui risulti la qualità di elettore di quello stesso comune, nonché di un'attestazione medica, rilasciata dall'Azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi, o della copia autentica della patente speciale di guida, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione. I nominativi di tali elettori dovranno essere aggiunti in calce alle liste sezionali e le attestazioni mediche dovranno essere allegate al verbale di seggio, nel quale dovrà altresì prendersi nota della relativa ammissione al voto.

Inoltre, l'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 prevede che un accompagnatore di fiducia, che sia iscritto nelle liste elettorali, segua in cabina l'elettore disabile ove quest'ultimo sia impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L'accompagnatore prescelto potrà esercitare tale funzione una sola volta e sulla sua tessera elettorale sarà fatta apposita annotazione a cura del presidente del seggio.

Inoltre, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, del D.P.R. n. 570/1960, come modificato dalla legge 5 febbraio 2003, n. 17, le categorie di persone aventi diritto al voto assistito (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga

gravità) beneficiano di un ampliamento delle modalità di esercizio di tale diritto, potendo scegliere come accompagnatore un elettore di qualsiasi comune della Repubblica e potendo altresì richiedere ai comuni di rispettiva iscrizione elettorale di provvedere alla annotazione permanente di tale diritto nella tessera elettorale mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice (sigla "AVD"), nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia di riservatezza personale, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 .

Pertanto, l'elettore dovrà essere ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore di fiducia nei seguenti casi:

- quando si presenti al seggio con la tessera elettorale nella quale sia apposto il sopraccennato simbolo o codice;
- quando l'impedimento fisico sia evidente;
- quando l'elettore è in possesso del libretto nominativo di pensione di invalidità civile, riportante la foto del titolare, che veniva rilasciato alla categoria dei "ciechi civili" dall'Istituto nazionale della previdenza sociale -I.N.P.S. (e, in precedenza, dal Ministero dell'interno, Direzione generale dei servizi civili) a norma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854. In tal caso il Presidente di seggio dovrà prendere nota nel verbale degli estremi del libretto e del numero di codice ivi riportato che corrisponda ad uno dei seguenti numeri attestanti la cecità assoluta: 10; 11; 15; 18; 19; 06; 07.
- quando esibisca l'apposito certificato medico, rilasciato dall'Azienda sanitaria locale.

I) SPEDITEZZA E REGOLARITÀ DELLE OPERAZIONI DI VOTO. PROTESTE E RECLAMI O RIFIUTO DI RITIRARE LA SCHEDA. RICONSEGNA DELLA SCHEDA NON VOTATA. COMPUTO DEI VOTANTI

Al fine di assicurare la speditezza e la regolarità delle operazioni di voto, si rappresenta l'esigenza che i Presidenti degli Uffici elettorali di sezione vengano sensibilizzati, attraverso i Sindaci, affinché sia predisposta ogni idonea misura per evitare il verificarsi di situazioni che possano rallentare la procedura di voto all'interno del seggio, con conseguenti perdite di tempo penalizzanti per gli elettori in attesa di votare e per il regolare svolgimento del procedimento elettorale.

Si ritiene utile fornire alcune indicazioni in merito ad un'eventuale forma di astensione dal voto che possa concretizzarsi presso il seggio con il possibile rifiuto della scheda elettorale e con eventuale richiesta di verbalizzazione di dichiarazioni di astensione, di protesta o di altro contenuto.

Si ritiene che, in tali evenienze, il Presidente del seggio - al fine di non rallentare il regolare svolgimento delle operazioni - acquisisca a verbale l'eventuale protesta dell'elettore ed il suo rifiuto di ricevere la scheda, purché la verbalizzazione sia fatta in maniera sintetica e veloce, con l'annotazione nel verbale stesso delle generalità dell'elettore, del motivo del reclamo o della protesta, allegando contestualmente anche gli eventuali scritti che l'elettore medesimo ritenesse di voler consegnare al seggio.

Per quanto attiene alla rilevazione del numero degli elettori che votano, si rammenta che **coloro che rifiutano la scheda non dovranno essere conteggiati tra i votanti della sezione elettorale**, anche se il rifiuto venga esplicitato in un momento successivo alla "registrazione" presso il seggio (cioè in un momento successivo a uno o più dei seguenti adempimenti: annotazione degli estremi del documento personale di riconoscimento e firma dello scrutatore nell'apposita colonna della lista elettorale sezionale a fianco del nome dell'elettore; apposizione del timbro e della data nell'apposito spazio della tessera elettorale personale; annotazione del numero della tessera stessa nell'apposito registro in dotazione al seggio, con a fianco il numero di iscrizione nella lista sezionale dell'elettore medesimo).

All'atto del rifiuto della scheda, ove si sia provveduto a una "registrazione" dell'elettore, nei sensi anzidetti, nella lista sezionale e nel registro per l'annotazione del numero delle tessere, occorrerà provvedere, nei relativi riquadri e colonne dei medesimi documenti, ad una ulteriore annotazione (ad es., con la dicitura: "NON VOTANTE").

Nel caso in cui il rifiuto sia precedente alle registrazioni di cui sopra non va apposto sulla tessera elettorale il bollo della sezione (che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, certifica viceversa l'avvenuta partecipazione alla votazione).

Su un diverso piano, ai fini degli adempimenti procedurali da attuare presso il seggio, si colloca la fattispecie di nullità delle schede di cui all'art. 50 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570. Tale norma, infatti, prevede l'ipotesi in cui l'elettore prenda la scheda ma non voti in cabina elettorale, facendone derivare la nullità della scheda stessa. Ciò accade quando l'elettore identificato dal seggio elettorale, al quale ha consegnato la tessera elettorale e il documento d'identità, abbia ritirato la scheda senza rifiutarla e, solo in un secondo tempo, l'abbia riconsegnata senza entrare prima in cabina.

In tal caso, l'elettore dovrà essere conteggiato tra i votanti e la scheda dovrà essere annullata e inserita nell'apposita busta secondo le istruzioni in dotazione ai seggi.

J) FORME DI MANIFESTAZIONE DEL VOTO: VOTO DISGIUNTO E DOPPIA PREFERENZA DI GENERE

Con particolare riferimento alle possibilità modalità di espressione del voto, richiamandosi più diffusamente all'allegato A contenuto nelle Istruzioni per le operazioni degli Uffici elettorali di Sezione, appare utile soffermarsi, in particolare, sull'espressione del voto disgiunto e sulla doppia preferenza di genere.

- voto disgiunto: la legge regionale 18/2020 ha introdotto la possibilità per l'elettore di esprimere il voto disgiunto. La previsione consente, quindi, all'elettore di esprimere il proprio voto per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, tracciando una croce sul relativo nominativo, e contemporaneamente votare una lista regionale di candidati al consiglio

regionale **non collegata** con il candidato Presidente della Giunta regionale prescelto;

- doppia preferenza di genere: sempre la succitata l.r. 18/2020 ha previsto la possibilità per l'elettore di esprimere **fino a due preferenze** a favore di candidati alla carica di consigliere regionale compresi nella lista circoscrizionale di candidati per la quale si esprime il proprio voto. La preferenza si esprime tramite la scrittura del cognome ovvero del nome e cognome del candidato. L'elettore può quindi:
 - non esprimere alcuna preferenza;
 - esprimere una sola preferenza;
 - esprimere due preferenze. In questo caso le preferenze devono essere espresse a favore di candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza.

K) ACCERTAMENTO DEL NUMERO DEI VOTANTI

A seguito della chiusura della votazione, dopo aver sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non più necessari, ivi comprese le matite copiative, ogni Presidente di seggio provvederà subito alle operazioni di accertamento del numero dei votanti presso la sezione, dandone attestazione nell'apposito paragrafo del verbale.

Per determinare il numero complessivo dei votanti della sezione il Presidente accerta:

1. il numero degli elettori iscritti nelle liste sezionali che hanno votato;
2. il numero degli elettori che hanno votato nella sezione in base a sentenza (ex art. 39, terzo comma, D.P.R. n. 570/1960) o ad attestazione del sindaco (ex art. 32-bis D.P.R. n. 223/1967);
3. il numero degli elettori non deambulanti che hanno votato nella sezione (ex art. 1, comma 4, legge n. 15/1991), come risultanti dalle iscrizioni fatte in calce alla lista sezionale e dall'annotazione nel verbale;
4. il numero dei componenti dell'ufficio di sezione, dei rappresentanti di lista, degli ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio (ex art. 40 D.P.R. n. 570/1960), come risultanti dalle iscrizioni in calce alla lista sezionale e dall'annotazione nel verbale;
5. il numero degli elettori appartenenti alle Forze armate o Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, come risultanti dalle iscrizioni nella lista elettorale aggiunta;
6. il numero dei naviganti fuori residenza per motivi di imbarco, come risultanti dalle iscrizioni nella lista elettorale aggiunta;

7. il numero degli elettori il cui voto è stato raccolto, nell'ambito della sezione, a domicilio, come risultanti dalle iscrizioni fatte in calce alla lista sezionale e dall'annotazione nell'apposito verbale,
8. il numero di elettori che hanno votato nei luoghi di cura e detenzione, come risultanti dalle iscrizioni fatte nella lista sezionale del seggio ospedaliero o nelle liste elettorali aggiunte dei seggi speciali o volanti.

Si evidenzia che nel numero dei votanti dovranno essere ricompresi:

- gli elettori che sono stati allontanati dalla cabina, siano essi riammessi o meno a votare dopo gli altri elettori;
- gli elettori che hanno riconsegnato la scheda senza il bollo della sezione o senza la firma dello scrutatore;
- gli elettori che non hanno restituito la scheda;
- gli elettori che non hanno votato nella cabina.

L) OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Si invitano le SS.LL. a sensibilizzare con ogni mezzo idoneo i componenti degli Uffici elettorali di sezione sull'esigenza di procedere allo svolgimento delle operazioni di scrutinio con la necessaria scrupolosità, richiamando in particolare l'importanza di una corretta e completa compilazione della modulistica consegnata ed, in particolare, del Modello n. 85/AR - Verbale delle operazioni di scrutinio, **che deve essere compilato in ogni sua parte, barrando con una riga trasversale gli spazi editabili dei paragrafi le cui condizioni non si sono verificate** o che risultino eccedenti rispetto alle necessità dell'Ufficio di sezione (ad es. le pagine in più previste per le liste provinciali).

Le operazioni di scrutinio dovranno essere compiute nella giornata di lunedì 28 ottobre 2024, immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di votazione fissata per le ore 15, dopo aver proceduto all'accertamento del numero dei votanti realizzato secondo il precedente paragrafo K) e del compimento delle ulteriori operazioni preliminari allo scrutinio identificate nelle Istruzioni per le operazioni degli Uffici elettorali di Sezione.

Per ciò che concerne le modalità di svolgimento dello scrutinio analiticamente indicate nelle succitate Istruzioni, si ricorda, in particolare, la disposizione normativa che prevede **l'obbligo di estrarre dall'urna e scrutinare le schede una alla volta**. Tale obbligo è di particolare importanza per procedere ad uno spoglio regolare nell'ambito della presente elezione in cui la presenza del voto disgiunto e della possibilità di esprimere preferenze rende più significativa la possibilità di commettere errori nel conteggio dei voti. Si invita, in particolare, ad un'attenta e scrupolosa compilazione del modello 260 – I – AR (Tabelle di scrutinio per i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale con frontespizi rosso e nero) e 260/AR (Tabelle di scrutinio per i candidati alla carica di consigliere regionale) per giungere ad un corretto computo dei voti.

A tal fine appare utile fornire alcune indicazioni per il corretto computo dei voti tramite la compilazione delle succitate tabelle di scrutinio, evidenziando le seguenti principali casistiche:

1) ESPRESSIONE DI VOTO NON DISGIUNTO

La presente ipotesi si verifica nel caso in cui il voto sia formulato da parte dell'elettore apponendo la croce sul nome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale Tizio e sul contrassegno della lista provinciale Alfa ad esso collegata, o nel caso di apposizione della croce esclusivamente sul contrassegno della lista provinciale Alfa collegata al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale Tizio. In tali casi sarà necessario registrare il voto in questo modo:

- all'interno del modello 260 – I – AR (frontespizio rosso e nero) bisognerà riportare nella sezione dedicata al candidato Tizio un voto unicamente all'interno della tabella complessiva "Voti validi per il candidato presidente";
- all'interno del modello 260/AR (frontespizio rosso e nero) bisognerà riportare nella sezione dedicata alla lista provinciale Alfa un voto all'interno della tabella "Voti di lista validi" (andranno poi eventualmente annotati anche i voti di preferenza espressi a favore dei candidati della lista).

2) ESPRESSIONE DI VOTO DISGIUNTO

In presenza del voto disgiunto (croce sul nominativo del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale e croce sul contrassegno di una lista provinciale ad esso non collegata) si evidenzia che il voto per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale dovrà essere attribuito **esclusivamente** al candidato Presidente della Giunta regionale che sia stato espressamente scelto dall'elettore tramite una croce sul relativo nominativo, e non anche al candidato Presidente della Giunta regionale collegato alla lista provinciale votata dall'elettore tramite una croce sul relativo contrassegno. Quindi in caso di voto al candidato Presidente Tizio ed alla lista circoscrizionale Alfa non collegata a Tizio il voto dovrà essere registrato in questo modo:

- all'interno del modello 260 – I – AR (frontespizio rosso e nero) bisognerà riportare nella sezione dedicata al candidato Tizio un voto unicamente all'interno della tabella complessiva "Voti validi per il candidato presidente";
- all'interno del modello 260/AR (frontespizio rosso e nero) bisognerà riportare nella sezione dedicata alla lista provinciale Alfa un voto all'interno della tabella "Voti di lista validi" (andranno poi eventualmente annotati anche i voti di preferenza espressi a favore dei candidati della lista).

3) ESPRESSIONE DI UN VOTO VALIDO SOLO AL CANDIDATO PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ulteriore casistica su cui si invita a prestare particolare attenzione in sede di scrutinio è quella concernente l'ipotesi in cui la scheda elettorale contenga un voto valido espresso

esclusivamente a favore del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. Si tratta delle ipotesi in cui:

- 1) l'elettore ha espressamente tracciato una croce sul nominativo di un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale e nessuna croce su contrassegni di liste provinciali;
- 2) l'elettore ha espressamente tracciato una croce sul nominativo di un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale e ha tracciato due croci su due contrassegni di liste provinciali (collegate o meno al candidato Presidente della Giunta regionale votato). In tal caso il voto è nullo per quel che riguarda le liste provinciali ma è valido per ciò che concerne il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

In tali situazioni il voto dovrà essere registrato nel modello 260 – I – AR (frontespizio nero e rosso) riportando il voto a favore del candidato Presidente della Giunta regionale all'interno della tabella generale "Voti validi per il candidato presidente"; inoltre:

- nel caso di cui al succitato numero 1), sarà necessario riportare un voto **anche** nella tabella A "Schede che contengono solo un voto valido per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale";
- nel caso di cui al succitato numero 2), sarà necessario riportare un voto **anche** nella tabella B "Schede che contengono un voto valido per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale e voti nulli limitatamente alle liste provinciali".

§§§

Terminate le operazioni di scrutinio di tutte le schede, i dati dello spoglio dovranno essere riportati all'interno del modello n. 85/AR (Verbale della sezione) – paragrafo 30:

- nella sezione A) dovranno essere riportati i voti (validi, compresi i contestati e provvisoriamente assegnati) conseguiti da ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale riportandoli nella tabella a 3 colonne. In particolare:
 - nella seconda colonna dovranno essere riportati tutti i voti validi a favore dei candidati Presidenti come risultanti, per ciascuno di essi, dalla tabella "Voti validi per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale" contenuta nel modello 260 – I – AR (frontespizio nero e rosso) nelle singole sezioni dedicate a ciascun candidato;
 - nella terza colonna dovranno essere riportati tutti i voti validi espressi **solo** a favore del candidato Presidente della giunta regionale come risultanti, per ciascuno di essi, dalla somma dei voti contenuti nelle tabelle A+B+C contenute nel modello 260 – I – AR (frontespizio nero e rosso) nelle singole sezioni dedicate a ciascun candidato;
- nella sezione B) dovranno essere riportati tutti i voti validi attribuiti alle liste provinciali già registrati all'interno delle apposite sezioni del modello 260/AR (frontespizio nero e rosso);
- nella sezione C), nelle colonne dedicate a ciascuna lista provinciale, dovranno essere riportati i voti di preferenza attribuiti ai candidati compresi nella lista già

registrati all'interno delle apposite sezioni del modello 260/AR (frontespizio nero e rosso).

Dopo avere compilato le suddette sezioni A), B) e C) è possibile procedere alla compilazione del Riepilogo (pag. 63 modello 85/AR). Avendo registrato correttamente i precedenti dati la somma di tutti i voti validi espressi a favore delle liste con i voti validi espressi solo a favore dei candidati presidenti dovrà essere pari al totale dei voti validi per i candidati alla carica di Presidente (quelli riportati nella colonna 2 della tabella presente nella Sezione A del paragrafo 30 del modello n. 85/AR).

Tale ultimo dato, sommato alle schede bianche ed alle schede dichiarate nulle, oltre alle contestate e provvisoriamente non attribuite, dovrà essere uguale al numero dei votanti della sezione determinato immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto ai sensi della precedente lettera K).

M) PRINCIPIO DI SALVAGUARDIA DELLA VALIDITA' DEL VOTO

Si ritiene di richiamare l'attenzione sul principio fondamentale di salvaguardia della validità del voto sancito dal primo comma degli articoli 64 e 69 del D.P.R. n. 570/1960.

Tali norme stabiliscono, com'è noto, che la validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta sia possibile desumere la volontà effettiva dell'elettore, fatti salvi i casi di schede non conformi a legge, o che non portano la firma di uno scrutatore o il bollo dell'Ufficio elettorale di sezione, o, infine, di schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

In base al principio del "*favor voti*", il voto, ancorché non espresso nelle forme previste dal legislatore, può ritenersi valido tutte le volte in cui, da un lato, risulti manifesta la volontà dell'elettore (univocità del voto) e, dall'altro, per le modalità di espressione, esso non sia riconoscibile.

Parimenti, i segni superflui, quelli eccedenti la volontà di indicare un determinato simbolo, le incertezze grafiche nell'individuazione dei candidati prescelti, l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati e le erronee indicazioni del nome del candidato che non ne impediscono l'agevole identificazione non sono vicende idonee a determinare la nullità del voto, tranne che non risulti con chiara evidenza che la scorretta compilazione sia preordinata al riconoscimento dell'autore.

N) FORMAZIONE DEI PLICHI PER LA CONSEGNA DEL MATERIALE

Terminate le operazioni di scrutinio si richiama l'attenzione dei Presidenti di Seggio sulla corretta formazione dei plichi per la riconsegna del materiale elettorale; tale attività potrà essere realizzata avvalendosi dell'allegato C presente all'interno delle Istruzioni per

gli uffici di sezione che saranno presenti all'interno del materiale fornito a ciascuna sezione elettorale.

Si ringraziano Codeste Amministrazioni per la fattiva collaborazione che sarà resa al fine del buon esito dell'organizzazione delle imminenti elezioni regionali

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Elena Zunino